REGOLAMENTO (CE) N. 1132/97 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 393/97 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ('), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 393/97 (²) stabilisce per il 1997 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Færøer;

considerando che la Comunità, le Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa hanno avuto consultazioni in seguito alle quali hanno deciso, il 14 dicembre 1996, di raccomandare alle rispettive autorità di concludere un accordo sulla gestione e la ripartizione del fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava) nel 1997;

considerando che in seguito a tale accordo è stata raggiunta un'intesa tra la Comunità e le Færøer sul reciproco accesso alle zone di pesca che consente alle Færøer di pescare 12 500 tonnellate del proprio contingente nelle acque di pesca comunitarie a nord di 62° di latitudine nord;

considerando che la Comunità e le Færøer si sono nuovamente consultate su tale attività di pesca e in particolare sulle condizioni di rilascio delle licenze;

considerando che occorre ora mettere in atto tali accordi per quanto riguarda l'accesso delle navi battenti bandiera delle Færøer nelle acque di pesca comunitarie e modificare in conformità il regolamento (CE) n. 393/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 393/97 è modificato come segue:

- 1) Dopo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), è inserito il testo seguente:
 - •g) 21 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM II a (a nord di 62° di latitudine nord). Eventuali richieste di sostituzione di licenze e permessi speciali di pesca entro il numero massimo suddetto possono essere presentate in qualsiasi momento e saranno esaminate tempestivamente.»
- All'allegato I, punto 1, è aggiunta la tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JORRITSMA-LEBBINK

⁽¹) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 61.